



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZ. LAVORO

IMPIEGO PUBBLICO - ARIF - INDENNITA'  
C.D. CHILOMETRICA

Composta da

TRIA LUCIA	- Presidente -	
MAROTTA CATERINA	- Consigliere -	R.G.N. 16592/2022
ZULIANI ANDREA	- Consigliere -	Cron.
TRICOMI IRENE	- Consigliere -	CC - 18-27/6/2024
BELLE' ROBERTO	- Consigliere rel. -	

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16592/2022 R.G. proposto da  
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI -  
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso la  
quale è domiciliato come da pec registri di giustizia;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del  
medesimo in Roma, [REDACTED]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 276/2022 della Corte d'Appello di Bari,  
depositata il 18.2.2022, N.R.G. 986/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6 e  
27.6.2024 dal Consigliere dott. Roberto Bellé;



**RILEVATO CHE**

1.

la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata accolta la domanda di [REDACTED] volta ad ottenere il pagamento dall'Agenda Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito, ARIF), della somma di euro 15.379,20 a titolo di indennità c.d. chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di diritti privato, con riferimento agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;

2.

ARIF ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito il [REDACTED] con controricorso;  
sono in atti memoria di entrambe le parti;

3.

lo svolgimento dell'adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente Aggiunto della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024.

**CONSIDERATO CHE**

1.

il primo motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) in violazione del principio *iura novit curia* e degli artt. 113 e 132 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale non aveva giustificato in modo idoneo le contraddizioni evidenziate come sussistenti nella sentenza di primo grado, ove il Tribunale, pur collocando il lavoratore nel novero dei dipendenti nei confronti dei quali sarebbe rimasta la disciplina contrattuale per i lavoratori delle regioni ed enti locali, non ha tratto elementi utili a caratterizzare il rapporto in termini pubblicistici, fino a sostenere in maniera illogica



la qualificazione privatistica del rapporto di lavoro **unicamente in**  
virtù delle tabelle di liquidazione dei rimborsi chilometrici **da parte**  
di ARIF;

il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell'art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014, nonché dell'art. 117, co. 2, lett. L. della Costituzione e degli artt. 1,2 e 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, il tutto sul presupposto che, essendo ARIF ente pubblico non economico, non poteva che trovare applicazione il contratto di lavoro pubblicistico del comparto di riferimento il quale, a differenza del CCNL privatistico applicato dalla Corte territoriale, non prevedeva l'emolumento rivendicato;

il terzo motivo sviluppa argomenti non dissimile dal secondo, ma con riferimento alla violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 54 e 23 citt., in relazione al disposto degli artt. 2, co. 2 e 3, nonché degli artt. 40 e 40-bis del d. lgs. n. 165 del 2001, oltre che dell'art. 12, co. 2, della Legge Regionale Puglia n. 3/2010; il motivo fa in particolare rilevare come al ricorrente, quale dipendente della Regione Puglia in distacco presso ARIF, si debba applicare il CCNL riguardante il lavoro pubblico privatizzato e il comparto "funzioni locali", che appunto non prevede una tale indennità;

sotto altro profilo, secondo ARIF sarebbe stato violato l'art. 12, co. 2, cit., in quanto la lettera c) di tale norma prevedeva che l'ente, in fase di prima istituzione, si avvalesse dei dipendenti regionali mediante distacco, con continuazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio in godimento e con oneri a carico del bilancio regionale;

2.

va ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità delle censure che intenderebbero, anche sul presupposto di una revisione della



qualificazione del rapporto esistente tra le parti, mettere in discussione l'applicazione allo stesso delle norme di CCNL evocate dal lavoratore;

è pacifico che il Tribunale abbia comunque ritenuto che al rapporto si applicasse l'indennità di percorrenza chilometrica di cui al CCNL privatistico;

la Corte d'Appello, nel riportare i motivi di gravame, fa riferimento a censure che non contengono contestazioni rispetto a tale premessa, ma anzi la confermano, perché si addentrano in profili su modalità di calcolo dei presupposti di essa;

proprio quest'ultima indiretta, ma inequivoca, conferma del punto specifico di diritto porta a ritenere che su di esso si sia formato giudicato interno;

è ben vero che, per principio consolidato, *«il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coesenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame»* (orientamento costante, su cui, da ultimo, v. Cass, 19 ottobre 2022, n. 30728);

tuttavia, qui la contestazione dell'effetto (le modalità di calcolo dell'indennità) si basa sulla conferma del presupposto giuridico (l'applicazione al rapporto proprio di quel CCNL e CIRL o almeno di quella clausola, oltre che l'esistenza di legittimazione passiva di Arif, mai messa in discussione), il che consolida questi ultimi e quanto, in punto di situazioni sostanziali, ne deriva e cioè



l'applicazione al rapporto di lavoro del ricorrente, con effetti verso Arif, di quelle clausole sull'indennità chilometrica;

tali aspetti, come detto di diritto sostanziale, hanno una loro autonomia idonea al giudicato e pertanto, stante quanto riferisce la Corte d'Appello sul contenuto del gravame, quest'ultimo non è tale da rimetterli in discussione, né il ricorso per cassazione contiene elementi che, con riferimento al contenuto dell'appello, consentano di opinare diversamente;

vale a dire che l'applicazione di quelle clausole della contrattazione al rapporto di lavoro oggetto di causa, con conseguenza verso Arif, sono effetti non posti in discussione – con il formarsi del giudicato – dalle contestazioni riguardanti le modalità di calcolo di quanto consegue a quelle stesse clausole;

ne deriva che non può trovare accoglimento il richiamo al principio *iura novit curia* o un riesame in sede di legittimità della natura del rapporto, per ricondurlo ad un rapporto regolato solo dal d. lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL da esso disciplinati, o dell'applicabilità ad esso di quelle clausole;

su tale premessa, i motivi del ricorso per cassazione vengono sostanzialmente a perdere della loro base logica necessaria, perché il giudicato interno non permette di invertire in sede di legittimità i termini di una questione ormai consolidatasi sul punto dell'applicabilità di quelle clausole al rapporto oggetto di causa;

il tema non è dunque qui quello dei contratti sottoposti alla contrattazione di diritto privato nel settore irriguo e forestale, che questa S.C. ha ritenuto legittimamente esistenti presso ARIF (Cass. 24 aprile 2023, n. 10811), ma non può essere ormai neppure quello della natura del rapporto e degli effetti per il personale distaccato dalla Regione, restando assorbito anche il richiamo all'art. 12, co. 2 lett. c) della L. Regionale n. 3 del 2010, in quanto tutto ciò non può superare il vincolo del giudicato interno di cui si è detto;



3.

ne deriva il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo  
soccombenza delle spese del grado;

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, nei giorni 18 e 27.6.2024.

La Presidente  
dott. Lucia Tria

